

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 532**

Disposizioni in materia di omicidio nautico

05/05/2024 - 04:56

# Indice

1. DDL S. 532 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali ....	2
1.2. Testi ....	3
1.2.1. Testo DDL 532. ....	4

## **1. DDL S. 532 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 532

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 532

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **GELMINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 2023

Disposizioni in materia di omicidio nautico

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende introdurre, quale autonoma fattispecie di reato, la figura dell'omicidio nautico e delle lesioni personali conseguenti alle violazioni delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna in soggetti che abbiano assunto alcool o sostanze stupefacenti e psicotrope, al fine di superare l'inadeguatezza della sanzione, ormai largamente condivisa, rispetto alle conseguenze che tale comportamento assume per le vittime e più in generale per la società. Inoltre l'introduzione di tale autonoma fattispecie di omicidio nautico può svolgere un efficace effetto di ulteriore deterrenza, di prevenzione e di educazione civica e di sicurezza nautica. Le oltre 134.000 firme raccolte in questi mesi per chiedere la comparazione dell'omicidio nautico a quello stradale assumono ancor maggior rilievo, dopo che le proposte di modifica al codice penale presentate con disegno di legge nella scorsa legislatura presso la Commissione giustizia del Senato, approvate poi da parte dell'assemblea del Senato il 23 febbraio 2022, sono rimaste ferme a causa della fine anticipata della legislatura.

Nel quadro rappresentato, anche in conseguenza dell'incremento dell'uso dell'alcool e delle sostanze stupefacenti e psicotrope, una parte di sinistri nautici con esiti mortali o con lesioni è causata da soggetti che si pongono alla guida in stato di alterazione fisica e mentale. Particolarmente evidente è il disvalore dell'atteggiamento di chi, sotto l'effetto di tali sostanze, assume il rischio che mettendosi alla conduzione di un veicolo si provochi un sinistro nautico.

Il comportamento descritto è qualificato nel disegno di legge come omicidio nautico e rientra nel novero dei reati sorretti da dolo eventuale e, come tale, viene caratterizzato da un trattamento sanzionatorio intermedio tra quello previsto dall'omicidio colposo e l'omicidio volontario. In particolare gli articoli 1 e 2 introducono, rispettivamente, le fattispecie di reato di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche. Nel primo caso è previsto un inasprimento sanzionatorio rispetto alla normativa vigente, con la reclusione da otto a diciotto anni e la possibilità che, in caso di morte di più persone, si possa giungere al limite massimo di anni ventuno di reclusione.

Parimenti sono inasprite le sanzioni in caso di lesioni causate da chi si pone alla guida in stato di ebbrezza o alterazione per l'assunzione di droghe o sostanze assimilabili con la previsione della reclusione da sei mesi a tre anni e la punibilità a querela della persona offesa in caso di postumi fisici non superiori a venti giorni.

L'articolo 3 inserisce nell'articolo 380 del codice di procedura penale la fattispecie dell'articolo 589-*quater* del codice penale tra quelle in cui è obbligatorio l'arresto in caso di flagranza.

In conclusione l'introduzione del trattamento sanzionatorio previsto dal disegno di legge consentirebbe da un lato di rendere le pene irrogabili per l'omicidio e le lesioni nautiche proporzionate al disvalore di tali comportamenti che rappresentano una minaccia al valore più importante da tutelare che è la vita umana, dall'altro di rafforzare l'efficacia deterrente e preventiva nei confronti di un fenomeno, quello di incidenti avvenuti in mare e in laguna, che negli ultimi anni ha subito una crescita drammatica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Introduzione del reato di omicidio nautico)*

1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 589-quater. - (*Omicidio nautico*) - Chiunque, ponendosi alla guida di un'imbarcazione, di una nave o di un natante in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere *b*) e *c*), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna, cagiona la morte di una persona, ovvero chiunque si sia dato alla fuga dopo l'incidente, è punito con la reclusione da otto a diciotto anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave tra quelle commesse aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno ».

Art. 2.

*(Introduzione del reato di lesioni personali nautiche)*

1. Dopo l'articolo 590 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 590.1. - (*Lesioni personali nautiche*) - Chiunque, ponendosi alla guida di un'imbarcazione, di una nave o di un natante in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere *b*) e *c*), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna, cagiona una lesione personale dalla quale derivi un'alterazione dello stato di salute fisica e mentale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

Art. 3.

*(Modifiche dell'articolo 380 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *m-sexies*) delitto di omicidio nautico previsto dall'articolo 589-quater del codice penale ».

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.